

**DELIBERAZIONE 2 APRILE 2024
119/2024/R/EEL**

**DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE PICCOLE
IMPRESE E PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A DECORRERE DALL'1 LUGLIO 2024 E
MODIFICHE ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 362/2023/R/EEL**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1289^a riunione del 2 aprile 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva UE 2019/944);
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con legge 9 agosto 2013, n.98;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, ed in particolare articolo 1 dal comma 60 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142;

- decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- il decreto-legge 4 marzo 2023, n. 48 convertito con legge 3 luglio 2023 n. 85;
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito con la legge 2 febbraio 2024, n. 11 (di seguito: decreto-legge 181/23);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 dicembre 2020;
- decreto del Ministro della Transizione Ecologica 25 agosto 2022, n. 164;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 17 maggio 2023 (di seguito: decreto ministeriale del 17 maggio 2023);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, 156/07;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2014, 398/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 302/2016/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 642/2016/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2017, 375/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 30 agosto 2017, 610/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2017, 746/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2018, 89/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2019, 59/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2019, 85/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2019, 197/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2020, 219/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 270/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2019, 396/2019/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2020, 351/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2020, 261/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2020, 356/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2021, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2021, 566/2021/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità maggio 2022, 208/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 383/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2023, 580/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 febbraio 2024, 48/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 48/2024/R/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV);
- il Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 settembre 2019, 397/2019/R/eel, recante “*Servizio di salvaguardia per i clienti finali domestici e piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17*”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 giugno 2020, 220/2020/R/eel, recante “*Servizio a tutele gradualità per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17*”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 20 febbraio 2024, 49/2024/R/eel, recante “*Orientamenti per la definizione della regolazione del servizio a tutele gradualità per le piccole imprese e delle modalità di identificazione degli esercenti*”, (di seguito: documento per la consultazione 49/2024/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95, intesta all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, ivi compresa la vendita al dettaglio;
- il decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di maggior tutela rivolto ai clienti domestici e alle piccole imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro (di seguito: piccole imprese) senza un fornitore nel mercato libero, prevedendo che l’erogazione del servizio sia svolta dall’impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un’apposita società di vendita (di seguito: esercenti la maggior tutela); tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (articolo 35, comma 2);
- la regolazione del servizio di maggior tutela compete all’Autorità che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, ne definisce le condizioni di erogazione nonché, “*transitoriamente*” e “*in base ai costi effettivi del servizio*”, i relativi corrispettivi da applicare;
- il TIV reca la disciplina delle condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali;

- la legge 124/17 (come da ultimo modificata dal decreto-legge 176/22) ha disposto un percorso di rimozione graduale della tutela di prezzo, per gruppi distinti di clienti finali, a partire, in ordine cronologico, dalle piccole imprese a cui hanno fatto seguito le microimprese - per le quali il servizio di maggior tutela è cessato rispettivamente da gennaio 2021 e da aprile 2023- per addivenire, da ultimo, ai clienti domestici non vulnerabili per cui detto servizio cesserà a partire da luglio 2024;
- la medesima legge ha demandato, tra l'altro:
 - all'Autorità sia di stabilire il livello di potenza contrattualmente impegnata identificativo delle microimprese, sia di adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione del servizio di maggior tutela, un “*servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica*”, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura, a tutela di tali clienti;
 - all'allora Ministro dello Sviluppo Economico ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di adottare, con riferimento a entrambi i comparti di energia elettrica e gas naturale, un decreto, per definire le modalità ed i criteri per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in attuazione delle richiamate disposizioni della legge 124/17, l'Autorità, per quanto qui rileva, ha pubblicato la deliberazione 491/2020/R/eel recante la regolazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese (di seguito: STG per le piccole imprese o STG) che ha stabilito:
 - a. l'ambito di applicazione di detto servizio comprensivo (1) delle piccole imprese che rispettino i requisiti dimensionali della direttiva (UE) 2019/944 purché tutti i punti di prelievo nella titolarità della singola impresa siano connessi in bassa tensione, (2) delle microimprese, titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW connesso in bassa tensione;
 - b. le condizioni di erogazione del servizio, sia per il periodo di *assegnazione provvisoria* (ossia, il periodo interinale di sei mesi precedente lo svolgimento delle procedure concorsuali), sia per il periodo di *assegnazione a regime*, a partire dal 1 luglio 2021;
 - c. le modalità di assegnazione del servizio a mezzo di procedure concorsuali per aree territoriali;
 - d. la durata triennale del primo periodo di assegnazione del servizio, intercorrente dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2024.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in vista dell'approssimarsi del termine dell'attuale periodo di assegnazione del STG per le piccole imprese (30 giugno 2024) e della conseguente necessità di individuare, tramite apposite procedure concorsuali, i nuovi esercenti il servizio che saranno operativi a partire dal 1 luglio 2024, con la deliberazione 48/2024/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla revisione di alcuni aspetti puntuali delle attuali condizioni di erogazione del STG per le piccole imprese nonché del disegno d'asta;
- nell'ambito del predetto procedimento, è stato quindi pubblicato il documento per la consultazione 49/2024/R/eel che illustra:
 - A. le modifiche puntuali alla regolazione delle condizioni di erogazione del STG per le piccole imprese;
 - B. le modalità di assegnazione del servizio;
 - C. le tempistiche di attuazione degli interventi prospettati;
- più in dettaglio, in merito alle condizioni di erogazione del servizio (*sub. A*), nel citato documento per la consultazione si prospetta di:
 - i. confermare integralmente le disposizioni di cui alla deliberazione 491/2020/R/eel con riferimento a:
 - le condizioni di accesso al servizio da parte dei soli clienti finali che, anche per motivi indipendenti dalla propria volontà, si trovino senza un fornitore nel libero mercato;
 - l'attribuzione agli esercenti sia della funzione di approvvigionamento (anche per il tramite di una società dello stesso gruppo societario) sia di quella di commercializzazione;
 - l'applicazione al cliente di condizioni contrattuali analoghe a quelle delle offerte PLACET;
 - ii. modificare parzialmente le condizioni economiche del servizio, prevedendo, in particolare, l'applicazione ai clienti finali
 - per i primi tre mesi, decorrenti dal 1 luglio 2024 o dall'attivazione del servizio (se successiva), di un prezzo unico, indifferenziato al livello territoriale, definito a partire dalla media, ponderata rispetto ai volumi delle aree di assegnazione, dei parametri β determinatisi in esito alle procedure concorsuali (parametro α) e
 - a partire dal quarto mese di erogazione della fornitura, l'applicazione del prezzo di aggiudicazione determinatosi in ciascuna area territoriale in esito alle procedure concorsuali (parametro β);
- in merito alle modalità di assegnazione del servizio (*sub. B*), il documento per la consultazione 49/2024/R/eel delinea gli orientamenti dell'Autorità in tema di:
 - B.1 requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali;
 - B.2 informazioni da mettere a disposizione dei partecipanti;
 - B.3 aree territoriali per l'erogazione del servizio;
 - B.4 criteri di aggiudicazione delle procedure concorsuali;
 - B.5 durata del periodo di assegnazione;

- in merito ai requisiti di partecipazione (*sub B.1*), nel documento per la consultazione 49/2024/R/eel si prospetta di subordinare l'ammissione alle procedure concorsuali al soddisfacimento, da parte dei partecipanti, dei requisiti di solidità economico-finanziaria, di natura gestionale e operativi previsti dalla deliberazione 491/2020/R/eel, fatta eccezione per:
 - i. il requisito di puntualità di pagamento nei confronti di Terna, che si propone di allineare a quello previsto per l'omologo servizio destinato alle microimprese e ai clienti domestici non vulnerabili, prevedendo l'ammissione alle gare delle sole imprese che (a) non abbiano avuto un valore pari a 1 dell'indice di onorabilità IO di cui al Regolamento di Terna per più di una volta negli ultimi dodici mesi precedenti le procedure concorsuali; ovvero, (b) in alternativa, che pur essendosi trovate nella predetta situazione, non abbiano ricevuto da Terna una conseguente richiesta di integrazione della garanzia;
 - ii. la soglia numerica minima di clienti serviti (pari a 50.000) alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione che le imprese sono tenute a rispettare per poter accedere alle procedure concorsuali, in relazione alla quale, si propone che possa essere soddisfatta conteggiando i clienti finali (domestici e non domestici) di piccola dimensione sia di energia elettrica che di gas naturale;
 - iii. i requisiti già previsti dall'elenco venditori di energia elettrica di cui al decreto dell'allora Ministro della Transizione Ecologica del 25 agosto 2022, n. 164;
- in merito alle informazioni pre-gara (*sub B.2*), il documento per la consultazione 49/2024/R/eel individua una serie di informazioni relative alle caratteristiche (dimensionali, di consumo e di morosità) dei punti di prelievo oggetto di gara da mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali, per ciascuna regione e distintamente per il comune di Milano, affinché questi possano formulare la propria offerta economica; a riguardo, si prevede altresì il trasferimento, ad Acquirente Unico, dei dati nella disponibilità degli attuali esercenti il STG per le piccole imprese, orientativamente alla fine del mese di aprile 2024;
- in merito alle aree territoriali per l'erogazione del servizio (*sub B.3*), si prospettano due configurazioni alternative A e B costituite in entrambi i casi da 7 aree territoriali, in luogo delle attuali 9. Esse sono caratterizzate, nella configurazione A, da aree territoriali più simili tra loro in termini di volumi di energia elettrica fornita ma con un maggiore differenziale in termini di morosità tra aree, e, nella configurazione B, da aree connotate da un minor differenziale, in termini di morosità media ma anche da una minore omogeneità in termini di volumi di energia elettrica fornita;
- in merito ai criteri di aggiudicazione delle procedure concorsuali (*sub B.4*), a differenza del meccanismo d'asta a doppio turno scelto per le precedenti aste, si prospetta:
 - i. un meccanismo d'asta a turno unico, in busta chiusa, simultanea per tutte le aree territoriali, nell'ambito della quale ciascun partecipante sarebbe tenuto a formulare la propria offerta (in €/MWh) per ciascuna area in cui intende

- competere e a indicare contestualmente anche il numero massimo di aree che sarebbe disposto a servire in caso di aggiudicazione;
- ii. l'applicazione di un tetto (*cap*) al prezzo massimo ammesso in sede di gara, definito dall'Autorità ma non rivelato preventivamente ai partecipanti all'asta, senza previsione di un *floor* al prezzo come nella precedente asta;
 - iii. l'aggiudicazione del servizio in ciascuna area territoriale al partecipante che offra il minor prezzo;
 - iv. la rimozione del tetto al numero di aree aggiudicabili da ciascun partecipante, in considerazione del numero esiguo di clienti messi all'asta;
 - v. il ricorso a "un'asta di riparazione" (a turno unico) aperta a tutti i partecipanti alle procedure concorsuali che hanno formulato un'offerta economica, per permettere l'assegnazione di aree per cui le aste siano andate deserte, con applicazione del medesimo tetto al prezzo massimo applicato nell'ambito dell'asta principale;
- in merito alla durata del periodo di assegnazione (*sub* B.5), nel documento per la consultazione 49/2024/R/eel si prefigura un periodo di durata poco inferiore a tre anni, intercorrente dal 1 luglio 2024 al 31 marzo 2027; a riguardo, è stato anche anticipato che, con successivo provvedimento, saranno definite le tempistiche e le modalità per la formulazione, da parte dei nuovi esercenti il STG per le piccole imprese che saranno selezionati con le prossime procedure concorsuali, della propria offerta di mercato libero più favorevole, con la quale saranno contrattualizzati i clienti finali ancora riforniti nel servizio in questione alla fine del prossimo periodo di assegnazione del servizio, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2023;
 - per ultimo, il documento per la consultazione 49/2024/R/eel prefigura le tempistiche di attuazione degli interventi regolatori illustrati ai precedenti punti (*sub*. C) che prevedono:
 - i. la pubblicazione, da parte di Acquirente Unico, del Regolamento di gara, non oltre la prima metà del mese di aprile 2024;
 - ii. lo svolgimento delle aste per l'assegnazione del servizio nella seconda metà del mese di maggio 2024;
 - iii. la pubblicazione degli esiti delle procedure concorsuali, nella prima metà di giugno 2024.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 49/2024/R/eel sono pervenute osservazioni da parte di 6 operatori, 3 associazioni loro rappresentative, 2 associazioni rappresentative dei clienti non domestici e un istituto di ricerca;
- con riferimento agli orientamenti riguardanti le condizioni di erogazione del servizio (*sub* A):
 - i. i rispondenti alla consultazione, fatta eccezione per un operatore, si sono detti contrari alla proposta di applicare ai clienti finali riforniti nel STG per le piccole imprese dapprima un prezzo unico al livello nazionale (parametro α)

e successivamente un prezzo differenziato per ciascuna area territoriale; sul punto, gli operatori hanno richiesto l'applicazione di prezzi differenziati fin dall'inizio del prossimo periodo di assegnazione o in subordine di lasciare invariato il parametro α e rivedere le condizioni economiche del servizio a partire dal 2027 mentre le associazioni rappresentative dei clienti non domestici si sono dette generalmente contrarie alla differenziazione territoriale del prezzo; a supporto delle argomentazioni avanzate gli intervenuti alla consultazione hanno evidenziato che la misura in questione:

- rischia di generare confusione nei clienti finali che potrebbero non comprendere il motivo di una variazione dei corrispettivi a loro carico, in particolare quelli attualmente riforniti nel STG, abituati all'attuale struttura di prezzo, con il conseguente rischio di reclami all'esercente;
 - richiederebbe degli interventi sui sistemi di fatturazione le cui tempistiche sono incompatibili con quelle di avvio del nuovo periodo di assegnazione del servizio e genererebbe costi gestionali e operativi per gli esercenti il STG con potenziali ripercussioni negative sulle offerte formulate in sede d'asta;
 - penalizzerebbero i clienti ubicati nelle aree connotate da un maggior livello di rischiosità del servizio, associato alla morosità, nelle quali è verosimile attendersi dei prezzi di aggiudicazione più alti;
- ii. in merito alle modalità di remunerazione degli esercenti, un operatore e un'associazione rappresentativa degli esercenti la vendita ha chiesto l'introduzione di un meccanismo di compensazione del rischio profilo, alla stregua di quanto fatto per il STG destinato rispettivamente alle microimprese e ai clienti domestici non vulnerabili, mentre un altro operatore ha auspicato l'istituzione di un meccanismo di compensazione degli oneri di morosità associati ai prelievi fraudolenti;
- iii. due degli intervenuti alla consultazione hanno infine richiesto, come misura di tutela del credito, che sia accordata agli esercenti il STG per le piccole imprese la facoltà di fatturare mensilmente i clienti finali titolari di punti con potenza impegnata inferiore a 16,5 kW, in deroga all'attuale disciplina delle offerte PLACET;
- con riferimento agli orientamenti riguardanti le modalità di assegnazione del servizio e, in particolare, alle prospettate modifiche di alcuni requisiti di partecipazione alle prossime procedure concorsuali (*sub* B.1):
 - i. la totalità degli intervenuti alla consultazione ha condiviso entrambe le proposte: (1) di allineare l'indicatore di puntualità di pagamento verso Terna a quello attualmente previsto per l'omologo servizio destinato alle microimprese e ai clienti domestici non vulnerabili e (2) di poter rispettare la soglia minima di clienti serviti (pari a 50.000) cumulando i punti di prelievo nella titolarità di clienti domestici e/o non domestici connessi in bassa tensione di energia elettrica e i punti di riconsegna nella titolarità dei clienti domestici e/o altri usi con consumi annui fino a 50.000 Smc di gas naturale;

- ii. un operatore e un'associazione rappresentativa degli esercenti la vendita, ha inoltre chiesto che siano confermati anche gli altri requisiti di solidità economico-finanziaria attualmente previsti dalla regolazione del STG per le piccole imprese;
- con riferimento alle informazioni pre-gara da mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali (*sub. B.2*):
 - i. la maggioranza degli intervenuti alla consultazione ha condiviso il contenuto del *set* informativo prospettato, ancorché uno dei rispondenti abbia richiesto che siano messi a disposizione anche i dati relativi al tasso di *unpaid ratio* a 12 mesi mentre un operatore e un'associazione rappresentativa degli esercenti la vendita hanno richiesto informazioni relative alla qualità delle anagrafiche in possesso degli attuali esercenti il STG (come ad esempio il numero di anagrafiche in cui mancano i recapiti di invio della bolletta o un numero di contatto, ecc.);
 - ii. le tempistiche di messa a disposizione delle predette informazioni, ancorché siano state generalmente condivise dai partecipanti alla consultazione, sono state ritenute sfidanti da alcuni degli intervenuti che hanno sollecitato la pubblicazione, quanto prima possibile, da parte di Acquirente Unico, delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati richiesti agli esercenti il STG uscenti affinché possano rispettare la scadenza di fine aprile; in proposito un'associazione rappresentativa degli operatori ha chiesto di valutare la possibilità di estendere, oltre la fine di aprile il termine per l'invio ad Acquirente Unico delle informazioni pre-gara da parte degli esercenti uscenti mentre un operatore ha richiesto di anticipare di una settimana la messa a disposizione, ai partecipanti alle aste, di simili informazioni;
- con riferimento alle due configurazioni di aree territoriali prospettate (*sub B.3*), la maggioranza dei rispondenti alla consultazione ha espresso la propria preferenza nei confronti della configurazione B adducendo che una maggiore omogeneità delle aree tra di loro rispetto al livello di morosità media possa essere preferibile per mitigare il differenziale di prezzo tra le aree che, diversamente, svantaggerebbe in particolare i clienti ubicati nelle aree connotate da un maggiore livello di rischiosità del servizio;
- con riferimento agli orientamenti relativi ai criteri di aggiudicazione delle procedure concorsuali (*sub B.4*):
 - i. la quasi totalità degli intervenuti alla consultazione ha accolto con favore la scelta del modello d'asta a turno unico in busta chiusa, fatta eccezione per un operatore che ha invece dichiarato di preferire l'asta *multiround* (in quanto, a detta dello stesso, sarebbe più efficace nel promuovere la concorrenza tra partecipanti) e un'associazione rappresentativa degli esercenti la vendita che ha invece auspicato il ricorso all'asta a doppio turno;
 - ii. in merito all'applicazione del *cap* al prezzo massimo offerto in sede di gara, molti dei partecipanti alla consultazione (sia operatori che associazioni loro rappresentative) hanno segnalato l'opportunità di incrementare il relativo valore in occasione dell'asta di riparazione per evitare il rischio che l'asta vada nuovamente deserta, in particolare nelle aree in cui il fenomeno della

- morosità è più marcato e, in generale, che tale tetto sia fissato a un livello congruo rispetto anche al rischio incrementale di dover contrattualizzare clienti morosi nel mercato libero alla fine del periodo di assegnazione del servizio, rischio che non sussisteva alla fine del primo periodo di affidamento del STG; inoltre, alcuni dei rispondenti hanno altresì richiesto di rivelare ex ante il livello di detto *cap*;
- iii. alcuni operatori e loro associazioni rappresentative hanno chiesto di precisare chi sia il responsabile dell'erogazione della fornitura nel caso in cui anche l'asta di riparazione vada deserta per una o più aree territoriali;
 - iv. inoltre, alcuni degli intervenuti alla consultazione (incluse le due associazioni rappresentative dei clienti non domestici) hanno auspicato l'applicazione di un *floor*, non negativo, non noto ai partecipanti prima dell'asta, al fine di evitare la formazione di prezzi negativi che, considerata la finalità di ultima istanza che svolge il STG per le piccole imprese, rischierebbero di disincentivare i clienti a spostarsi sul mercato libero; a detta di alcuni rispondenti alla consultazione l'assegnazione al prezzo più basso potrebbe non essere l'obiettivo da perseguire se i prezzi di aggiudicazione emersi in sede d'asta non sono compatibili con le *performance* del mercato;
 - v. la totalità dei rispondenti alla consultazione, ad eccezione di due associazioni rappresentative dei clienti non domestici, si è espressa favorevolmente nei confronti della prospettata rimozione del tetto massimo al numero di aree aggiudicabili dal singolo operatore in sede d'asta;
 - vi. un operatore ha inoltre auspicato l'introduzione di alcune soluzioni utili a ridurre i rischi legati alla presentazione dell'offerta di gara attraverso un meccanismo informatico, proponendo le seguenti misure: (1) la disponibilità di un ambiente di prova, da utilizzare precedentemente all'asta per verificare il corretto esito del processo, (2) la possibilità di consegnare fisicamente l'offerta in caso di problemi informatici riscontrati in sede di asta, ovvero (3) la possibilità per il partecipante di disporre di un'utenza "di riserva" qualora quella individuata per la presentazione dell'offerta riscontri dei problemi tecnici;
 - vii. per ultimo, alcuni degli intervenuti alla consultazione hanno segnalato l'opportunità che siano effettuate delle attività di bonifica delle anagrafiche dei clienti serviti nel STG per le piccole imprese affinché siano complete e corrette e che l'Autorità inviti gli attuali esercenti a tenerle aggiornate con i dati più recenti e corretti di cui gli attuali esercenti sono venuti in possesso;
- con riferimento alla durata del periodo di assegnazione del servizio (*sub B.5*), è stata riscontrata una generale condivisione dell'arco temporale prospettato, di poco inferiore ai tre anni; inoltre, rispetto alle tempistiche entro cui, alla fine del secondo periodo di erogazione del servizio, i nuovi esercenti dovranno formulare la propria migliore offerta ai clienti riforniti nel servizio in questione, sono emerse posizioni non univoche; in particolare:
 - alcuni degli intervenuti hanno indicato che detta offerta dovrebbe essere proposta al cliente tre mesi prima della fine del periodo di erogazione del

- servizio così da garantire ai clienti un tempo congruo per la valutazione della stessa;
- altri rispondenti hanno invece indicato un tempo di un mese per la presentazione della suddetta offerta, per garantire la coerenza tra le tempistiche di comunicazione e le condizioni economiche applicate al cliente;
 - un'associazione rappresentativa dei clienti non domestici ha auspicato che, con un anticipo di sei mesi, il cliente sia informato del fatto che nei successivi tre mesi riceverà un'offerta dal suo fornitore a cui aderirà per silenzio assenso in assenza di scelta;
 - in generale, è stata segnalata l'opportunità di definire con congruo anticipo, rispetto al termine di marzo 2027 (ossia, il termine di conclusione del secondo periodo di assegnazione del servizio), il quadro regolatorio relativo alla formulazione, da parte degli esercenti, dell'offerta di mercato libero più favorevole per i clienti che risulteranno ancora serviti nel STG per le piccole imprese a quella data;
- le tempistiche di attuazione degli interventi regolatori illustrati nel documento per la consultazione 49/2024/R/eel (*sub. C*), sono state condivise dalla generalità dei rispondenti ma sono state parimenti ritenute sfidanti anche per la concomitanza con l'attivazione, a luglio 2024, del STG per i clienti domestici non vulnerabili; in proposito, è stato altresì richiesto da un operatore e un'associazione rappresentativa degli esercenti la vendita, di anticipare a fine maggio la pubblicazione degli esiti di gara da parte di Acquirente Unico così da anticipare l'esecuzione delle attività prodromiche all'erogazione del servizio in caso di aggiudicazione.

RITENUTO CHE:

- rispetto alle osservazioni pervenute in relazione alle condizioni di erogazione del servizio (*sub A.*):
 - i. siano meritevoli di accoglimento le argomentazioni formulate in consultazione (in particolare dalle associazioni rappresentative dei clienti non domestici) in favore dell'applicazione di un prezzo unico nazionale ai clienti ancora riforniti nel STG per le piccole imprese per il prossimo periodo di assegnazione del servizio; ciò anche in ragione del fatto che eventuali interventi sui sistemi di fatturazione, da parte degli operatori, nel breve tempo che residua rispetto alla data del 1 luglio 2024, potrebbero incrementare i costi internalizzati nel prezzo offerto in sede di gara, a svantaggio dei clienti stessi; al riguardo, si anticipa fin d'ora che, in occasione dei successivi periodi di assegnazione potrà invece essere applicato al cliente un prezzo differenziato per area territoriale che meglio riflette il costo associato all'erogazione della fornitura in ciascuna area geografica;
 - ii. non sia invece condivisibile la richiesta, formulata da un operatore, di estendere il meccanismo di compensazione della morosità dei clienti non disalimentabili (che resta confermato) anche ai crediti non riscossi a seguito di prelievi fraudolenti, atteso che, detti costi devono trovare adeguata

- copertura nell'ambito del parametro β , liberamente definito dal venditore in sede di gara, alla stregua degli altri servizi di ultima istanza;
- iii. analoga considerazione di cui sopra, vale anche per la richiesta di istituire un meccanismo di compensazione del rischio profilo, dal momento che, nell'attuale contesto di mercato, non si ravvisano i presupposti per la sua applicazione; in proposito si ricorda che il meccanismo in questione era stato introdotto dalla regolazione del STG per le microimprese, in un periodo caratterizzato da forte volatilità dei prezzi all'ingrosso, con l'obiettivo di mitigare l'entità del predetto rischio che, rispetto a un contesto di mercato ordinario, avrebbe potuto incidere in maniera significativa sul prezzo offerto in sede d'asta anche in considerazione della potenziale difficoltà per gli operatori di stimare l'impatto di un costo variabile, legato alle quantità orarie di energia prelevata dai clienti finali del servizio, all'interno del prezzo di gara, espresso in quota fissa (euro/POD/anno); di converso, nelle presenti circostanze, non solo non si riscontra più una marcata volatilità dei prezzi all'ingrosso ma non dovrebbero neanche esserci particolari difficoltà a internalizzare il costo in questione nel prezzo offerto in sede di gara essendo questo espresso in €/MWh;
 - iv. per ultimo, per garantire una continuità delle tutele contrattuali oggi previste nei confronti dei clienti riforniti nel STG per le piccole imprese, non si ritiene opportuno accogliere la richiesta, avanzata da un operatore, di derogare alla periodicità di fatturazione bimestrale attualmente prevista per i clienti titolari di punti con potenza disponibile inferiore a 16,5 kW;
- in riscontro alla richiesta di chiarimento pervenuta in relazione ai requisiti di partecipazione alle prossime procedure concorsuali (*sub B.1*), occorre precisare che tutti i requisiti di solidità economico-finanziaria attualmente previsti dalla deliberazione 491/2020/R/eel troveranno integrale applicazione in occasione delle prossime procedure concorsuali (a eccezione di quelli già previsti dall'elenco venditori di energia elettrica proprio perché essi trovano già applicazione per il fatto stesso di far parte di tale elenco);
 - rispetto alle osservazioni pervenute da alcuni rispondenti alla consultazione in merito al contenuto delle informazioni pre-gara e alle tempistiche di messa a disposizione delle stesse (*sub B.2*), occorre evidenziare che:
 - i. un'ulteriore estensione del *set* informativo (in particolare, con l'inclusione di dati nella titolarità degli esercenti il STG uscenti) rischierebbe di dilatare i tempi di raccolta e di trasferimento dei dati ai potenziali partecipanti, scenario questo non desiderabile in quanto non permetterebbe a questi ultimi di analizzarli approfonditamente; a fronte di quanto in discorso, si ritiene quindi che gli elementi informativi già previsti in consultazione siano già sufficientemente esaustivi e completi, come peraltro indicato dalla maggioranza dei rispondenti alla consultazione;
 - ii. le prospettate tempistiche di messa a disposizione delle predette informazioni pre-gara sono state individuate cercando di contemperare al meglio la duplice esigenza, da un lato, di permettere agli esercenti uscenti di estrarre e

trasmettere i dati a loro disposizione in tempi celeri ma congrui e, dall'altro, di renderli disponibili ai partecipanti alle aste quanto prima possibile rispetto alla data di svolgimento delle gare; di conseguenza, qualunque dilazione o compressione dei tempi potrebbe incidere negativamente sulle esigenze dell'una o dell'altra parte;

- in considerazione delle osservazioni avanzate dagli intervenuti alla consultazione in relazione alle configurazioni delle aree territoriali prospettate (*sub* B.3), sia opportuno scegliere la configurazione B così da ridurre, per quanto possibile, il differenziale di prezzo tra le aree legato al relativo tasso di morosità dei clienti ivi ubicati, adottando quindi la scelta suggerita dalla maggioranza dei rispondenti;
- rispetto alle osservazioni pervenute con riferimento ai criteri di aggiudicazione delle prossime procedure concorsuali (*sub* B.4):
 - i. occorra evidenziare che, nel contesto delle prossime procedure concorsuali che potrebbero essere connotate da una minore partecipazione rispetto al passato, in ragione del minor numero di clienti messi all'asta, risulta preferibile, l'asta a turno unico, rispetto ai modelli alternativi (*multiround* o doppio turno) suggeriti da due rispondenti alla consultazione, per ridurre il rischio di fenomeni di collusione tacita tra i partecipanti;
 - ii. sia meritevole di accoglimento la richiesta di innalzare il livello del *cap* al prezzo massimo offerto nell'asta di riparazione per evitare che, in caso di una ridotta concorrenzialità delle aste, per una o più aree non sia identificato un esercente; tale livello non sarebbe tuttavia rivelato prima delle aste per evitare di influenzare al rialzo i prezzi offerti;
 - iii. debba essere chiarito che, in continuità con l'attuale regolazione, qualora per una o più aree territoriali l'asta vada deserta, la continuità della fornitura sarà transitoriamente assicurata dall'esercente la maggior tutela (fintanto che il servizio sarà operativo) alle condizioni economiche del STG per le piccole imprese;
 - iv. non sia meritevole di accoglimento la richiesta di individuare un *floor* alle offerte ammesse in sede di gara in quanto potrebbe condurre a esiti di gara subottimali;
 - v. sia opportuno rimuovere il tetto massimo al numero di aree aggiudicabili dal singolo operatore, dal momento che, il numero di clienti messi all'asta è talmente esiguo che anche nello scenario improbabile in cui siano tutti acquisiti da un solo operatore ciò non avrebbe impatto sulla struttura di mercato post-asta;
 - vi. sia opportuno prevedere una sessione di prova dell'asta prima di quella effettiva così agevolare i partecipanti;
 - vii. al fine di minimizzare i disagi per i clienti nel passaggio dagli esercenti uscenti a quelli entranti, occorra ricordare che, ai sensi dell'attuale regolazione, rientra tra gli adempimenti a carico degli attuali esercenti il STG per le piccole imprese quello di aggiornare regolarmente, ove necessario, le anagrafiche dei punti di prelievo attualmente riforniti in detto servizio, fermi restando i controlli sulla completezza delle anagrafiche che potranno essere

effettuati da parte del SII e di cui risponderanno gli esercenti stessi in caso di riscontrate anomalie;

- rispetto alla richiesta, emersa in consultazione, di definire per tempo, rispetto alla fine del secondo periodo di erogazione del servizio, il quadro regolatorio per la formulazione della migliore offerta, da parte degli esercenti il STG ai clienti ancora ivi riforniti, sia opportuno anticipare fin d'ora che con congruo anticipo rispetto al termine del 31 marzo 2027, sarà avviato un apposito procedimento per definire la regolazione inerente le tempistiche e le modalità di presentazione di detta offerta, che dovrà essere coerente per l'omologo servizio destinato rispettivamente alle microimprese e ai clienti domestici non vulnerabili; nell'ambito di detto procedimento saranno altresì prospettate le modalità di affidamento dei servizi in questione che potranno essere diverse da quelle attuali in ragione dello svuotamento del servizio alla fine del nuovo periodo di erogazione dello stesso;
- rispetto alle osservazioni pervenute in relazione alle tempistiche di attuazione degli interventi regolatori prospettati (*sub. C*), occorre precisare che il termine per la pubblicazione degli esiti delle procedure concorsuali, fissato a inizio giugno, risponde all'esigenza di accordare agli aggiudicatari provvisori del servizio un tempo congruo per il versamento delle garanzie necessarie ai fini dell'assegnazione definitiva del servizio, pertanto, l'eventuale anticipo di questo termine a fine maggio, come richiesto da un operatore, sarebbe potenzialmente svantaggioso per i partecipanti; a fronte di ciò, si precisa parimenti che gli operatori individuati come aggiudicatari provvisori del servizio riceveranno la relativa comunicazione entro il mese di maggio così da disporre del tempo necessario per l'esecuzione delle attività prodromiche alla propria operatività.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- disciplinare le condizioni di erogazione del STG per le piccole imprese confermando integralmente l'attuale regolazione con riferimento a:
 - i. le condizioni di accesso al servizio da parte dei soli clienti finali che non risultino titolari di un contratto a condizioni di libero mercato;
 - ii. l'attribuzione agli esercenti sia della funzione di approvvigionamento (anche per il tramite di una società dello stesso gruppo societario) sia di quella di commercializzazione;
 - iii. le condizioni economiche (che prevedono l'unicità del prezzo al livello nazionale) e le condizioni contrattuali, analoghe a quelle delle offerte PLACET;
 - iv. le condizioni di remunerazione degli esercenti, sulla base del prezzo offerto in sede di gara;
- definire, con congruo anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure concorsuali, i valori dei corrispettivi (i) C_{SB} a copertura di una quota minima dei costi di sbilanciamento dell'operatore efficiente, (ii) C_{COM} a copertura di una quota minima dei costi di commercializzazione di un operatore efficiente e (iii) C_{CM} a copertura del meccanismo di compensazione della morosità connessa ai clienti finali non

- disalimentabili, così che i partecipanti possano tenerne conto ai fini della formulazione della propria offerta economica;
- riformare parzialmente le attuali modalità di assegnazione del servizio con riferimento ai singoli aspetti oggetto di consultazione, prevedendo a tale fine di:
 - i. subordinare l'ammissione alle procedure concorsuali al rispetto, da parte dei partecipanti, dei requisiti di solidità economico finanziaria, di natura gestionale e operativi, previsti dall'attuale regolazione, ancorché con le modifiche prospettate in consultazione con riferimento all'indicatore di puntualità di pagamento verso Terna e alla soglia minima di clienti serviti che deve essere rispettata dai partecipanti all'asta ai fini dell'ammissione alla stessa;
 - ii. adottare la configurazione di aree territoriali B, costituita da aree più simili tra di loro, per quanto possibile, in termini di morosità media;
 - iii. ricorrere a un modello d'asta a turno unico in busta chiusa in luogo dell'asta a doppio turno utilizzata per le precedenti procedure concorsuali;
 - iv. prevedere un *cap* al prezzo massimo ammesso in sede d'asta, definito dall'Autorità prima della gara ma non rivelato preventivamente, il cui valore è maggiorato per l'eventuale asta di riparazione; tale valore è fissato cercando di contemperare la duplice esigenza, da un lato, di prevenire il rischio di prezzi sproporzionati rispetto al costo del servizio, in cui si potrebbe incorrere qualora in certe aree le gare risultino scarsamente competitive e, dall'altro, di limitare il rischio di aree non assegnate;
 - v. assegnare le aree territoriali all'operatore che offre il prezzo più basso, senza applicazione di alcun *floor* né di un limite massimo al numero di aree acquisibili dal singolo operatore;
 - vi. prevedere un periodo di assegnazione del servizio di circa tre anni intercorrente dal 1 luglio 2024 al 31 marzo 2027;
 - confermare le tempistiche prospettate in consultazione per lo svolgimento delle procedure concorsuali prevedendo che Acquirente unico:
 - i. entro il 3 aprile pubblici le specifiche tecniche per la trasmissione delle informazioni pre-gara da parte degli esercenti il STG uscenti ed entro il 5 aprile 2024 il Regolamento di gara;
 - ii. entro il 6 maggio 2024, metta a disposizione esclusivamente dei partecipanti alle procedure concorsuali le informazioni pre-gara;
 - iii. entro il 10 giugno 2024 pubblici gli esiti delle procedure concorsuali;
 - iv. entro l'1 luglio 2024 completi il trasferimento dei punti di prelievo agli esercenti selezionati in esito alle aste;
 - modificare l'Allegato A alla deliberazione 362/2023/R/eel in coerenza con le modifiche apportate con la presente deliberazione alla regolazione del STG per le piccole imprese.

DELIBERA

1. di adottare l'Allegato A alla presente deliberazione, recante le “Disposizioni per l’assegnazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza)”;
2. di apportare le seguenti modifiche all’Allegato A alla deliberazione 362/2023/R/eel (vigente all’1 luglio 2024):
 - i. all’articolo 1, comma 1.1, nella definizione di “**esercente le tutele gradualि per le piccole imprese**” le parole “deliberazione 491/2021/R/eel sono sostituite con le parole “deliberazione 119/2024/R/eel”;
 - ii. all’articolo 1, comma 1.1, nella definizione “**periodo di assegnazione del servizio**” le parole “tra l’1 luglio 2021 e il 30 giugno 2024” sono sostituite con le parole “tra l’1 luglio 2024 e 31 marzo 2027”;
 - iii. all’articolo 1, comma 1.1, nella definizione “**procedure concorsuali**” le parole “deliberazione 491/2021/R/eel sono sostituite con le parole “deliberazione 119/2024/R/eel”;
 - iv. all’articolo 1, comma 1.1, dopo la “deliberazione 362/2023/R/eel” è aggiunta la parola “deliberazione 119/2024/R/eel”;
 - v. all’articolo 4, comma 4.14, le parole “comma 9.8 dell’Allegato C alla deliberazione 491/2021/R/eel” sono sostituite con le parole “comma 9.9 dell’Allegato A alla deliberazione 119/2024/R/eel”;
 - vi. l’articolo 34 è sostituito con il seguente:

“Articolo 34

Condizioni del servizio a tutele gradualि

- 34.1 L’esercente le tutele gradualि selezionato in esito alle procedure concorsuali eroga il servizio secondo le condizioni minime di cui al presente articolo.
- 34.2 L’esercente le tutele gradualि pubblica sul proprio sito internet, entro 30 (trenta) giorni dalla data di individuazione di ciascun esercente da parte di Acquirente unico, copia delle condizioni contrattuali applicate al servizio a tutele gradualि nonché le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate nell’ambito del servizio.
- 34.3 Entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese con riferimento al mese precedente l’esercente le tutele gradualि pubblica sul proprio sito *internet* i corrispettivi unitari di cui al comma 34.5.
- 34.4 L’esercente le tutele gradualि applica le condizioni contrattuali previste dalla disciplina delle offerte PLACET per i clienti finali non domestici di energia elettrica, limitatamente alle seguenti disposizioni dell’Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com:

- a) in tema di contributi in quota fissa richiesti al cliente finale trova applicazione l'articolo 8;
 - b) ai fini della disciplina delle garanzie richieste al cliente finale trova applicazione l'articolo 9;
 - c) in tema di modalità e tempistiche di fatturazione nonché modalità di pagamento del cliente finale trova applicazione l'articolo 10;
 - d) ai fini della disciplina della rateizzazione delle somme dovute e degli interessi di mora applicabili in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale trovano applicazione gli articoli 11 e 12.
- 34.5 Le condizioni economiche che l'esercente le tutele gradualì deve offrire ai clienti di cui al comma 33.2 si articolano nei seguenti corrispettivi unitari:
- a) corrispettivo C_{EL} ;
 - b) corrispettivo C_{DISP} ;
 - c) corrispettivo C_{SB} ;
 - d) corrispettivo C_{COM} ;
 - e) corrispettivo C_{PSTG} ;
 - f) corrispettivo C_{CM} ;
 - g) parametro α .
- 34.6 Il corrispettivo C_{EL} è pari a:
- a) per i punti di prelievo trattati per fasce od orari ai sensi del TIS, il prodotto tra il parametro l di cui al comma 10.5 e la media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria nel mese;
 - b) per i punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, il prodotto tra il parametro l di cui al comma 10.5 e la media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascun mese.
- 34.7 Il corrispettivo C_{DISP} è determinato come prodotto tra il parametro l di cui al comma 10.5 e la somma del corrispettivo di capacità di cui al comma 34.8 e dei corrispettivi applicati da Terna per il servizio di dispacciamento, ad eccezione del corrispettivo di sbilanciamento effettivo di cui all'articolo 23 del TIS, del corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità di cui all'articolo 23bis del TIS e del corrispettivo di aggregazione misure di cui all'articolo 15 del TIS.
- 34.8 Il corrispettivo di capacità di cui al comma 34.7 copre i costi attribuibili ai clienti finali in tutele gradualì connessi al corrispettivo applicato all'utente del dispacciamento ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione ARG/elt 98/11. Entro la fine del mese antecedente il trimestre di applicazione, l'Autorità pubblica i valori del corrispettivo calcolati per ciascun mese del trimestre come prodotto

- tra i corrispettivi orari applicati da Terna agli utenti del dispacciamento ai sensi della deliberazione ARG/elt 98/11 e la stima del profilo di prelievo orario dei clienti del servizio a tutele graduali.
- 34.9 I corrispettivi C_{SB} e C_{COM} sono pari ai valori di cui alla Tabella 13 e sono mantenuti fissi per tutto il periodo di assegnazione del servizio. Il corrispettivo C_{COM} è differenziato tra punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 lettera b) e di cui al comma 2.3 lettera c).
- 34.10 Il corrispettivo C_{PSTG} , pari al valore di cui alla Tabella 16, è aggiornato dall'Autorità per la copertura degli oneri connessi al meccanismo di cui all'articolo 38.
- 34.11 Nel caso in cui il corrispettivo C_{PSTG} assuma valore positivo, gli esercenti le tutele gradualmente versano a CSEA, secondo le modalità da questa definite, il relativo gettito con cadenza mensile, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione del medesimo corrispettivo. Nel caso in cui il corrispettivo C_{PSTG} assuma valore negativo, entro il predetto termine gli esercenti le tutele gradualmente comunicano a CSEA il relativo ammontare ed entro 30 (trenta) giorni la CSEA versa loro l'ammontare comunicato.
- 34.12 Il corrispettivo C_{CM} a copertura degli oneri connessi al meccanismo di cui all'articolo 36 è pari al valore di cui alla Tabella 14.
- 34.13 Il parametro α è pari al prodotto tra il parametro λ di cui al comma 10.5 e la media ponderata, dei parametri β , rispetto ai volumi delle aree territoriali di assegnazione del servizio a tutele gradualmente. Il parametro α , pari al valore di cui alla Tabella 15, è aggiornato dall'Autorità con cadenza annuale in funzione dei volumi del servizio a tutele gradualmente delle diverse aree territoriali di assegnazione del servizio.
- 34.14 In riferimento ai clienti per i quali l'attivazione del servizio a tutele gradualmente ha luogo a seguito di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto ai sensi del Titolo III del TIMOE, il parametro α , se positivo, è applicato, in misura pari a zero, ai prelievi effettuati da tali clienti fino all'ultimo giorno del mese successivo alla data di attivazione del servizio. L'esercente le tutele gradualmente adegua a tal fine la comunicazione di cui al 4.9 con riferimento alle condizioni economiche applicate al cliente.
- 34.15 L'esercente le tutele gradualmente applica ai clienti del servizio i corrispettivi applicati dall'impresa distributrice all'esercente medesimo con riferimento ai punti di prelievo in tutele gradualmente per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, nonché i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema e altri eventuali ulteriori oneri applicati dalla medesima impresa distributrice.

- 34.16 Nel caso in cui il cliente finale non paghi almeno una fattura relativa al servizio a tutele graduali, ovvero non versi la garanzia eventualmente richiesta dall'esercente il servizio, l'esercente può chiedere all'impresa distributrice di procedere ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMOE. In tali casi non si applicano le previsioni di cui al comma 4.3, lettere c), e) ed f) del medesimo provvedimento.”
- vii. all'articolo 35, comma 35.1, le parole “del comma 5.5 dell'Allegato C alla deliberazione 491/2020/R/eel” sono sostituite con le parole “del comma 5.6 dell'Allegato A alla deliberazione 119/2024/R/eel”;
 - viii. all'articolo 35, commi 35.2, lettera a) e 35.3, la data “2021” è sostituita con la data “2024”;
 - ix. all'articolo 35, comma 35.8, le parole “di giugno” sono sostituite con le parole “precedente a quello in cui inizia a essere operativo il nuovo esercente le tutele graduali”;
 - x. all'articolo 35, comma 35.10, le parole “1° luglio dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali” sono sostituite con le parole “la data in cui questi iniziano l'erogazione della fornitura”;
 - xi. all'articolo 36, il comma 36.5 è sostituito con il seguente:

“36.5 Qualora l'esercente il servizio a tutele graduali debba ricevere da CSEA l'ammontare AR_{STGi} , di cui al comma 36.1, tale ammontare non può essere comunque superiore al seguente valore:

$$O_{STGi}^{AMM} - A_{STGi} + (\partial\beta_{1i} - \bar{\beta}_i) * E_{STGi}^{RIL}$$

dove:

- a) $\bar{\beta}_i$ è il β medio associato all'esercente i -esimo, calcolato come media dei b offerti dal medesimo esercente in ciascuna area territoriale per cui risulta aggiudicatario del servizio, ponderata per l'energia elettrica E_{STGi}^{RIL} relativa a ciascuna area territoriale;
 - b) β_{1i} è, con riferimento all'esercente i -esimo, il parametro determinato sulla base dei criteri di cui al comma 36.6;
 - c) ∂ è il coefficiente di incremento del parametro β_{1i} , pari a 1,1;
 - d) E_{STGi}^{RIL} è l'energia rilevante ai fini del meccanismo pari al totale dell'energia prelevata dai clienti finali, in relazione ai quali sono definiti gli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione ai sensi del comma 36.3 e determinata ai sensi del comma 36.9.”;
- xii. all'articolo 36, comma 36.6, le parole “parametro b_{1i} ” sono sostituite con le seguenti parole “parametro β_{1i} ”;
 - xiii. all'articolo 36, comma 36.7, le parole “rapporto $\frac{a}{\partial}$ ” sono sostituite con le parole “rapporto $\frac{\bar{\beta}_i}{\partial}$ ” e le parole “parametro b_{1i} ” sono sostituite con le seguenti parole “parametro β_{1i} ”;

- xiv. all'articolo 36, comma 36.8, le parole "parametri b_{li} " sono sostituite con le seguenti parole "parametri β_{1i} ";
- xv. all'articolo 36, comma 36.10, lettera a), le parole "comma 34.13" sono sostituite con le parole "comma 34.12";
- xvi. all'articolo 36, comma 36.11, le parole "6.2, lettera f) dell'Allegato C della deliberazione 491/2020/R/eel, qualora il parametro β di aggiudicazione sia superiore alla soglia del limite massimo di cui al comma 10.1, lettera a) del medesimo allegato C." sono sostituite con le parole "6.2, lettera e) dell'Allegato A alla deliberazione 119/2024/R/eel, qualora il parametro β di aggiudicazione sia superiore alla soglia del limite massimo di cui al comma 10.1 del medesimo allegato A.";
- xvii. all'articolo 38, comma 38.1, le parole "comma 34.14" e "comma 34.15" sono sostituite rispettivamente con le parole "comma 34.13" e "comma 34.14";
- xviii. la Tabella 13 è sostituita con la seguente:

Tabella 13: corrispettivi C_{SB} e C_{COM} di cui al comma 34.9

Corrispettivo C_{SB}	centesimi di euro/kWh	
Dall'1 luglio 2021 al 30 giugno 2024	0,025	
Dall'1 luglio 2024	0,040	
Corrispettivo C_{COM}	euro/punto di prelievo per anno per i punti di prelievo di cui al comma 2.3 lettera c)	centesimi di euro/kWh per i punti di prelievo di cui al comma 2.3 lettera b)
Dall'1 luglio 2021 al 30 giugno 2024	40	0,107
Dall'1 luglio 2024	35	0,094

- xix. alla Tabella 14 la parola "comma 34.13" è sostituita con la parola "comma 34.12";
 - xx. alle Tabelle 15 e 16 le parole "comma 34.14" e "34.11" sono sostituite rispettivamente con le parole "comma 34.13" e "comma 34.10";
 - xxi. agli Allegati 1 e 2, i riferimenti alla "deliberazione 208/2022/R/eel" sono sostituiti con i riferimenti alla "deliberazione 362/2023/R/eel";
 - xxii. all'Allegato 2, nella nota illustrativa, nella prima frase, dopo le parole "tutele graduali" sono aggiunte le parole "per le piccole imprese";
3. di approvare i valori del tetto massimo di cui all'articolo 10, commi 10.1 e 10.2 dell'Allegato A alla presente deliberazione, riportati nell'Allegato B alla presente deliberazione di cui forma parte integrante;
 4. di trasmettere la presente deliberazione ad Acquirente unico S.p.A.;

5. di pubblicare la presente deliberazione ad accezione dell'Allegato B, e l'Allegato A alla deliberazione 362/2023/R/eel, come modificato dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 aprile 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini